

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

In ossequio al decreto n. cronol. 3201/2024 del 10/06/2024 emesso dal Tribunale di Gela - sezione lavoro- Giudice Dott. Vincenzo Accardo nel procedimento n. 704/2024 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di Gela- sezione lavoro- Giudice Dott. Vincenzo Accardo;
- procedimento n. 704/2024 R.G.
- udienza di discussione 12.03.2025 alle ore 10.00;

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

- Loredana FAILLA;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

ricorso per la declaratoria del del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, nella scuola primaria- posto comune; previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento con il quale sono stati assegnati 3 posti su conciliazione; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità straordinaria a.s. 2016/17 in considerazione della palese violazione delle disposizioni generali vigenti nel settore in tema di trasferimenti. Si censura l'operato dell'amministrazione per violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio dell'ordine di progressività

delle fasi. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost. Si censura, infine, l'illegittimità e illogicità della condotta amministrativa per aver assegnato dei posti disponibili a docenti partecipanti ad una fase successiva della mobilità ed aventi punteggio inferiore.

Conclusioni

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento, anche in soprannumero; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti richiesti in domanda secondo l'ordine delle preferenze espresse. 3. condannare il Ministero resistente alle spese di giudizio.

D) Indicazione dei controinteressati:

TUTTI GLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA - tipo di posto comune e lingua inglese- partecipanti alla fase B.1 della mobilità 2016/17 per la provincia di Agrigento e non assegnatari della mobilità verso detta provincia e TUTTI GLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA partecipanti alle fasi C della mobilità 2016/17 assegnatari nella suddetta provincia, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto n. cronol. 3201/2024 emesso in data 10/06/2024 dal Tribunale di Gela -Sez. Lavoro- Giudice Dott. Vincenzo Accardo nel procedimento n. 704/2024 R.G.

Favara, 9 gennaio 2025

Avv. Francesca Palumbo